



**GRUPPO
ORSERO**

Quinto punto all'ordine del giorno. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 30 novembre 2016 con efficacia dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. (oggi la Società) intervenuta il 13 febbraio 2017; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Organo di Controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si ricorda, in particolare, quanto segue.

Composizione del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità, indipendenza, e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, e s.m.i., con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "*materie strettamente attinenti alle attività dell'impresa*" e "*settori strettamente attinenti quelli di attività dell'impresa*" si intendono: il commercio, anche internazionale, l'industria agro-alimentare e il trasporto.

Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;
- (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società (sopra indicati), ovvero;
- (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,

finanziario e assicurativo, o in settori strettamente attinenti all'attività della Società (sopra indicati).

Le liste – sulla cui base verranno eletti i Sindaci secondo quanto indicato al successivo paragrafo – dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti le disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile) e quindi l'art. 148 del D.Lgs. 58/98 (il "TUF") (come da ultimo modificato dalla Legge n. 160/2019), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di Sindaci del genere meno rappresentato questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Considerato che la Società è di recente quotazione e che la nomina del Collegio Sindacale in oggetto costituisce quindi il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., trova applicazione il criterio di riparto di almeno un quinto (previsto dall'art. 2 della Legge 120/2011) dei Sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato.

Fermi restando gli obblighi di legge e di Statuto in materia di professionalità e in materia di equilibrio fra i generi, si invitano gli Azionisti a proporre candidature che tengano in adeguato conto le esigenze di diversità nella composizione dell'Organo di Controllo sotto il profilo dell'età e del percorso formativo e professionale, affinché siano garantite le competenze idonee ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti.

Meccanismo di nomina del Collegio Sindacale sulla base del voto di lista

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, la nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva, secondo quanto di seguito illustrato.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo, ovvero per la carica di Sindaco Supplente.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui sopra, la lista si considera come non presentata. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino la misura stabilita dalla Consob. Al riguardo, si rammenta che Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'Organo di Controllo della Società (*cfr.* Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione *Corporate Governance*, n. 28 del 30 gennaio 2020).

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. – e gli Azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ai sensi dell'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale in Milano, Via G. Fantoli 6/15 entro le ore 18:00 di giovedì 2 aprile 2020.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata orsero@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare *pro tempore* vigente, le liste devono essere corredate delle seguenti informazioni e documenti: (i) informazioni relative all’identità degli Azionisti che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall’art. 144-*quinquies* Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”); (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche. La lista presentata senza l’osservanza delle prescrizioni di cui sopra, sarà considerata come non presentata. Le liste devono essere altresì corredate dell’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (giovedì 2 aprile 2020) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data, ai sensi dell’art. 144-*sexies*, comma 5 del Regolamento Emittenti, ossia entro (e non oltre) **le ore 12:00 di lunedì 6 aprile 2020** (tenuto conto che il suddetto termine cadrebbe di domenica) (la “**Riapertura del Termine**”); in caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, ossia il 2,25% del capitale sociale.

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventun giorni prima della data dell’Assemblea (lunedì 6 aprile 2020) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Ai sensi dell’art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti, la titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dagli Azionisti che presentano la lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d’Italia del 13 agosto 2018 (“*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*”), anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica convocazione, ossia entro lunedì 6 aprile 2020. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Modalità di nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, all'esito della votazione, la nomina del Collegio Sindacale avverrà di seguito indicato.

Saranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata da Azionisti non collegati, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; il candidato di quest'ultima lista assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Saranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata da Azionisti non collegati, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

In caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria; in caso contrario, dalla lista è tratto un solo membro e gli altri Sindaci sono eletti dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di legge.

Qualora ad esito delle votazioni il Collegio Sindacale non risulti composto dal numero minimo di Sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle norme di legge sopra richiamate, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi di quanto sopra indicato; qualora in tal modo non sia eletto il numero minimo di legge di Sindaci del genere meno rappresentato, la predetta sostituzione opera anche per i candidati della lista risultata seconda per numero di voti.

Per la nomina di quei Sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento sopra indicato ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria sarà altresì chiamata a determinare la misura dei compensi da riconoscere ai membri dell'Organo di Controllo per l'intero periodo di carica, il tutto in conformità con la politica di remunerazione della Società di volta in volta in vigore.

** **

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società www.orserogroup.it, Sezione "Governance".

Milano, 20 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Paolo Prudenziati